



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

Prot. 0017873/16 12/12/2016 U

Fasc. X/13920 Class. 2.2.2

C.IPA:r_lomb A00:Segr_Gen_CRL C.REG.PR.:01

ONI R16.05 - SERVIZIO ASS.LEGISLATIVA E COMMISS



e, p.c.

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **VIII**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: PDL n. 0318 - DI INIZIATIVA: PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

“Gestione faunistico – venatoria del cinghiale”.

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito la Commissione consiliare **I** ad esprimere il parere di propria competenza ed a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo, per conoscenza, a questa Presidenza.

Con i migliori saluti.

Raffaele Cattaneo

All.: testo del PDL



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

Prot. 0017873/16 12/12/2016 U

Fasc. X/13920 Class. 2.2.2

C.IPA:r_lomb A00:Segr_Gen_CRL C.REG.PR.:01

ONI R16.05 - SERVIZIO ASS. LEGISLATIVA E COMMISS



e, p.c.

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **VIII**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: PDL n. 0318 - DI INIZIATIVA: PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

“Gestione faunistico – venatoria del cinghiale”.

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito la Commissione consiliare **I** ad esprimere il parere di propria competenza ed a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo, per conoscenza, a questa Presidenza.

Con i migliori saluti.

Raffaello Cattaneo

All.: testo del PDL

PROGETTO DI LEGGE N. 0318

di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

—————
“Gestione faunistico – venatoria del cinghiale”.
—————

PRESENTATO IL 06/10/2016

ASSEGNATO IN DATA 12/12/2016

ALLE COMMISSIONI: REFERENTE VIII

CONSULTIVA I



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 5659

Seduta del 03/10/2016

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con l'Assessore Giovanni Fava

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE FAVA)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Riccardo Perini

Il Direttore Generale Roberto Cova

Il Direttore di Funzione Specialistica Luca Dainotti

L'atto si compone di 8 pagine
di cui 6 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTO l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta regionale;

VISTO l'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione", così come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014", ed i relativi provvedimenti attuativi;

VISTA la proposta di progetto di Legge "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale";

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge recante "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale";
2. di disporre la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell'iter.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

**PDL “GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA”**

Art.1 - Oggetto e finalità

Con questo provvedimento la Giunta regionale vuol far fronte a quella che negli ultimi tempi si sta configurando come una vera emergenza e cioè la necessità di contenere l’espansione numerica e distributiva della specie cinghiale al fine di tutelare l’incolumità delle persone e la sicurezza dei trasporti e di garantire una maggiore salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità.

Art.2 – Documento tecnico per la gestione del cinghiale

Vista l’elevata mobilità della specie, si ritiene di prioritaria importanza intervenire in maniera coordinata sul territorio. Posto che le norme nazionali in materia prevedono che la sottrazione dal territorio di esemplari di fauna selvatica presenti in stato di naturale libertà possa avvenire o mediante il prelievo venatorio o mediante il cosiddetto controllo riduttivo, entrambi appositamente normati, si stabilisce l’approvazione, come da successivo articolo 7, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, di un documento tecnico che individui, a livello regionale, aree nelle quali prevedere il solo controllo riduttivo ovvero il controllo e il prelievo venatorio della specie, a seconda delle caratteristiche agronomiche, ambientali e gestionali delle stesse. Ciò al fine di attuare una strategia di contenimento integrata e rendere quindi più efficaci gli interventi di gestione della specie.

Art.3 – Gestione del cinghiale

I provvedimenti annuali di autorizzazione alla caccia e al controllo riduttivo della specie previsti dalla vigente normativa devono essere redatti sulla base del sopradescritto documento tecnico. Viste le modalità di caccia della specie (tra le quali anche la braccata e la girata), per una maggiore tutela dell’incolumità pubblica si prevede l’obbligo di abilitazione, previo specifico corso, per tutti i cacciatori che intendono praticare la caccia al cinghiale e non solo per la caccia di selezione come attualmente previsto, facendo comunque salve le abilitazioni già conseguite.

Per aumentare il numero di esemplari prelevati si prevede un’estensione del periodo di caccia di selezione alla specie e la possibilità, per la sola caccia di selezione al cinghiale, di aumentare da cinquantacinque a settanta il numero massimo di giornate di caccia usufruibili da ogni cacciatore nel corso della stagione venatoria.

Art. 4 – Indennizzo e prevenzione dei danni

Si confermano le modalità di indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica già previste dalla vigente normativa, fatta eccezione per la quota a carico degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia che viene aumentata dal dieci per cento massimo al cinquanta per cento fisso. Con tale previsione si intende responsabilizzare maggiormente i soggetti deputati all’organizzazione del prelievo della specie a fronte della possibilità, per ATC e CAC, di aumentare la quota di partecipazione per questo tipo di caccia.

Si stabilisce, infine, l’erogazione di contributi regionali alle aziende agricole per finanziare opere di prevenzione dei danni provocati dalla specie.

Art. 5 – Gestione delle carcasse dei cinghiali abbattuti nell’ambito del controllo riduttivo

Posto che gli esemplari di fauna selvatica abbattuti nell'ambito del controllo riduttivo appartengono all'Amministrazione Pubblica competente, ovvero alla Regione, si prevede la vendita di tali esemplari previo conferimento ai centri di lavorazione della selvaggina con destinazione dei relativi introiti all'indennizzo dei danni, con provvedimento della Giunta regionale.

Al fine di aumentare gli interventi di controllo riduttivo, è consentita la possibilità di cedere le carcasse degli animali abbattuti ai soggetti privati che, con le modalità previste dalla legge e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, offrono la propria collaborazione a tali attività.

Art. 6 – Divieti e sanzioni

Si richiamano i divieti e le sanzioni recentemente introdotte dalla legge 221/2015 (cosiddetto “Collegato ambientale”), prevedendo altresì sanzioni amministrative quale deterrente all'immissione o all'allevamento abusivo di cinghiali e per chi esercita il prelievo del cinghiale in violazione delle disposizioni della legge. Restano naturalmente vigenti ed applicabili le sanzioni stabilite in via generica dalla l.r. 26/93.

Art. 7 – Disposizioni finale e di prima applicazione

Si stabiliscono termini per gli adempimenti in capo alla Giunta regionale e si richiama l'applicazione della legge regionale 26/93 in materia di caccia e fauna selvatica.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SUL PDL “GESTIONE FAUNISTICO- VENATORIA DEL CINGHIALE”

Il progetto di legge nel disporre in merito alla gestione faunistico-venatoria dei cinghiali sul territorio regionale finalizzata a contenerne il numero, salvaguardare le colture agricole e la biodiversità, tutelare l'incolumità delle persone e la sicurezza dei trasporti, all'articolo 4 prevede finanziamenti sia per attività di prevenzione che per gli indennizzi dei danni provocati dai cinghiali.

La quantificazione delle relative risorse può essere effettuata considerando, per analogia, voci di spesa per attività di prevenzione e per indennizzi riferiti più in generale alla fauna selvatica.

Articolo 4 – Spese per indennizzo e prevenzione danni:

La Regione eroga contributi a favore delle imprese agricole per indennizzi (spesa corrente) e per opere di prevenzione (spese in capitale).

Spesa corrente: € 600.000,00 di cui € 300.000,00 sull'esercizio 2017 e € 300.000,00 sull'esercizio 2018 - Titolo I – Spese di parte corrente – risorse autonome - Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” – Programma 1 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” - capitolo è ancora da istituire.

Spesa d'investimento: € 100.000,00 di cui € 50.000,00 sull'esercizio 2017 e € 50.000,00 sull'esercizio 2018 – Titolo 2 – Spese in conto capitale – risorse autonome – Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” – Programma 1 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” - relativo alla prevenzione danni – capitolo è ancora da istituire.

Le spese di parte corrente sono state stimate sulla base dei dati pregressi forniti dalle province relativi alla specie cinghiale, mentre per la parte di prevenzione non essendo disponibili dati pregressi relativi alla specie di che trattasi, si è fatta un'ipotesi di massima e, pertanto, non si esclude la possibilità di rivedere la spesa in sede di assestamento 2017.

Il finanziamento delle spese descritte, stante la loro natura discrezionale e non obbligatoria, è subordinato alla effettiva disponibilità di risorse ed è autorizzato con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

I rimanenti articoli, non esplicitamente richiamati nella presente relazione avendo contenuto definitorio e procedurale sono pienamente neutri sul piano della finanza pubblica.

PDL
“GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE “

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni in merito alla gestione faunistico-venatoria del cinghiale (*Sus scrofa*) sul territorio regionale al fine di contenere le popolazioni presenti allo stato selvatico entro densità socialmente ed economicamente tollerabili per una maggiore salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità, nonché per la tutela dell'incolumità delle persone e la sicurezza dei trasporti.

Art. 2
(Documento tecnico per la gestione del cinghiale)

1. La Giunta regionale, sentite la Provincia di Sondrio e le consulte faunistico-venatorie territoriali, approva un documento tecnico, di durata triennale, che individua le aree idonee in cui la presenza del cinghiale è tollerata entro determinate densità e le aree non idonee in cui la presenza della specie non è tollerata. Tale documento stabilisce, inoltre, in relazione alle predette aree, le modalità gestionali della specie anche in termini di densità nonché gli obiettivi di controllo.

2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 è operata in base ai seguenti criteri:

- a) entità e frequenza dei danni arrecati alla colture agricole e ai pascoli;
- b) presenza di coltivazioni di particolare pregio;
- c) presenza di habitat e di specie animali e vegetali di particolare importanza per la biodiversità;
- d) modalità pregresse di gestione della specie.

3. Fatto salvo il divieto di caccia laddove già previsto dalle norme vigenti, la gestione del cinghiale avviene:

- a) nelle aree idonee, mediante prelievo venatorio e controllo riduttivo;
- b) nelle aree non idonee, esclusivamente mediante controllo riduttivo con conseguente divieto di prelievo venatorio.

4. Ai fini della presente legge, per controllo riduttivo s'intende il controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 41 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) e di cui agli articoli 11, comma 4, e 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

5. Per il territorio delle aree protette di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, della legge 394/1991 e di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) gli obiettivi del controllo riduttivo sono definiti d'intesa con i relativi enti gestori.

6. L'individuazione delle aree non idonee assolve l'adempimento di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

Art. 3
(Gestione del cinghiale)

1. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, sulla base del documento tecnico di cui all'articolo 2, approvano annualmente i piani di prelievo proposti dagli ATC e CAC, nonché i piani di controllo riduttivo della specie.

2. Il prelievo venatorio del cinghiale può essere effettuato dai titolari di licenza di caccia abilitati dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, a seguito di specifico corso e relativo esame.
3. Le abilitazioni al prelievo venatorio del cinghiale rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ed equipollenti all'abilitazione di cui al comma 2.
4. Il prelievo di selezione del cinghiale è consentito, nel rispetto della normativa vigente, dal 15 aprile al 31 gennaio di ogni anno, ad eccezione delle femmine adulte o accompagnate dai piccoli striati, il cui prelievo è consentito dal 1 ottobre al 31 gennaio.
5. Ogni cacciatore abilitato al prelievo di selezione può fruire di quindici giornate di caccia al cinghiale in aggiunta a quelle previste dall'articolo 40, comma 13, della l.r. 26/1993.

Art. 4

(Indennizzo e prevenzione dei danni)

1. I danni provocati dal cinghiale sono indennizzati ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 26/1993 e dell'articolo 33 bis della l.r. 86/1983.
2. Negli ambiti territoriali e nei comprensori alpini di caccia in cui è ammesso il prelievo venatorio del cinghiale, la compartecipazione dei rispettivi comitati di gestione all'indennizzo dei danni provocati dalla specie, in difformità a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera b), della l.r. 26/1993, è pari al 50 per cento dei danni quantificati e liquidati.
3. I comitati di gestione di cui al comma 2, per far fronte alle spese di prevenzione e indennizzo dei danni provocati dal cinghiale, possono determinare nei confronti dei soggetti abilitati al prelievo della specie un contributo integrativo in misura non superiore a cinque volte il contributo base di cui all'articolo 32, comma 1, della l.r. 26/1993 negli ambiti territoriali di caccia e non superiore a dieci volte nei comprensori alpini di caccia.
4. La Regione eroga contributi a favore delle imprese agricole per le opere di prevenzione dei danni provocati dai cinghiali, in conformità al Trattato sull'Unione europea e alla normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale.

Art. 5

(Gestione delle carcasse dei cinghiali abbattuti nell'ambito del controllo riduttivo)

1. Fatte salve le disposizioni in materia di sanità, le carcasse dei cinghiali abbattuti nel corso delle attività di controllo riduttivo sono conferite a centri di lavorazione della selvaggina (CLS) ai fini della commercializzazione, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati all'indennizzo dei danni provocati dalla specie.
3. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1, sono definiti prescrizioni e requisiti igienico-sanitari in base ai quali le carcasse dei cinghiali possono essere lasciate nella disponibilità degli autori dell'abbattimento.

Art. 6
(Divieti e sanzioni)

1. Fermi restando i divieti e le sanzioni previsti dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 221/2015, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) da euro 150,00 a euro 900,00 e la confisca degli animali per chi detiene o alleva cinghiali o loro meticci in strutture non autorizzate ai sensi del regolamento regionale 4 agosto 2003, n.16 (Regolamento di attuazione degli artt.21, comma 9, 26, comma 3, 27, comma 4, 39, comma 1 e 43, comma 2, della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria));
 - b) da euro 75,00 a euro 450,00 per chi, presso allevamenti autorizzati, detiene o alleva cinghiali o loro meticci in difformità dalle previsioni del r.r 16/2003;
 - c) da euro 103,00 a euro 619,00 per chi esercita il prelievo venatorio del cinghiale in violazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, lettera b); in caso di reiterata violazione si applica la sanzione da euro 258,00 a euro 1.549,00.
2. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono raddoppiate in caso di violazioni commesse in aree non idonee alla presenza del cinghiale.

Art. 7
(Disposizioni finale e di prima applicazione)

1. In fase di prima applicazione il documento tecnico di cui all'articolo 2, comma 1, è approvato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui alla l.r. 26/1993.

Art. 8
(Norma finanziaria)

2. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari